CONSOB

Comunicazione n. DME/7070407 del 27-7-2007

inviata all'AIBE - Associazione fra le Banche Estere in Italia

Oggetto: **Sistema di "Transaction reporting" previsto dall'art. 25 della MiFID - Quesito in merito all'applicazione alle succursali di banche insediate in Italia**

Con la presente si fornisce riscontro alla Nota del 18 giugno 2007 con la quale codesta Associazione ha posto alla Consob un quesito in ordine all'applicabilità delle disposizioni relative al sistema di "Transaction reporting" previsto dall'art. 25 della MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) alle filiali di banche estere insediate in Italia.

In particolare, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito "*alle modalità ed ai casi in cui prevale l'applicazione del principio dell'home country, ovvero, dell'host country* [control]" alle succursali di banche estere insediate in Italia, in quanto ad avviso di codesta Associazione nel primo caso ("*home country control*") tali succursali "*sarebbero escluse dagli adempimenti previsti per il* transaction reporting; *per contro, ove prevalesse l'applicazione dell'interpretazione opposta le richiamate succursali, oltreché le proprie sedi estere, dovrebbero implementare gli interventi necessari par adempiere agli obblighi di reporting secondo le indicazioni contenute nella Comunicazione del 24 maggio u.s. di codesta CONSOB*".

* * *

Per una adeguata risposta al quesito è utile preliminarmente richiamare l'art. 32 della MiFID - rubricato "Stabilimento di succursali" - il quale, al paragrafo 7, prevede che spetti all'Autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati, fra l'altro, dall'art. 25 e dalle misure adottate in applicazione di tale disposizione.

Di conseguenza, la vigilanza sul rispetto dei medesimi obblighi spetta all'Autorità competente dello Stato membro della casa madre della succursale nel caso di servizi prestati dalla succursale al di fuori del territorio dello Stato in cui ha sede tale succursale.

Da una prospettiva letterale della norma risulta chiara la suddivisione di competenze. Tuttavia, da un punto di vista concreto, tale ripartizione potrebbe comportare delle difficoltà inutili alle succursali di intermediari comunitari.

Al riguardo, il CESR in una sua recente pronuncia (Ref.: CESR/07-301 "*CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting*", …) ha fornito chiarimenti in merito a ***(i)*** gli obblighi di reporting per le succursali di intermediari comunitari, ***(ii)*** la definizione di "esecuzione di una operazione" ai fini degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente e ***(iii)*** l'approvazione dei canali di comunicazione delle operazioni.

In particolare, per quanto attiene al primo aspetto, il CESR ha riconosciuto che potrebbe essere gravoso per le succursali di intermediari esteri dover comunicare parte delle operazioni eseguite all'Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale ("*host Member State Authority*") e la restante parte all'Autorità competente dello Stato membro dell'intermediario ("*home Member State Authority*").

Pertanto, il CESR ha fornito una raccomandazione secondo la quale tutte le operazioni eseguite da una succursale di un intermediario comunitario potranno essere comunicate all'Autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la succursale, purché ciò avvenga secondo le regole stabilite da tale Autorità competente. L'eventuale scelta di una succursale di un intermediario comunitario di ripartire le comunicazioni dovute fra le due Autorità di vigilanza non potrà essere osteggiata dall'Autorità dello Stato membro in cui ha sede la succursale.

Per quanto concerne la tipologia di operazione soggetta ad obbligo di comunicazione all'Autorità competente di cui al precedente punto ***(ii)***, il CESR ha rilevato la necessità di evidenziare la distinzione

esistente fra l'"esecuzione di un'operazione" e la "ricezione e trasmissione di un ordine" in quanto il sistema di "Transaction reporting" di cui alla MiFID prevede l'obbligo di comunicazione soltanto per le informazioni relative alle operazioni concluse e non anche per quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto, a causa delle differenze esistenti nella struttura dei mercati nei vari Stati membri, è molto sottile il confine fra l'"esecuzione di un'operazione" e la "ricezione e trasmissione di un ordine".

A tale riguardo, le Autorità di vigilanza hanno concordato una soluzione transitoria per il primo anno di funzionamento del sistema di comunicazione delle operazioni. In particolare, le Autorità competenti si sono impegnate a raccogliere le informazioni

(a) relative alle operazioni concluse da un intermediario direttamente in una sede di esecuzione delle operazioni (i.e. relative alla negoziazione in conto terzi),

(b) relative alle operazioni in cui l'intermediario si interpone con compravendite in conto proprio (i.e. relative alla negoziazione in conto proprio) indipendentemente dal luogo di esecuzione delle operazioni (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altro),

(c) necessarie per identificare il cliente finale per conto del quale è stata conclusa un'operazione o necessarie a stabilire l'identità di un intermediario che ha eseguito un'operazione per conto di un cliente finale nel caso in cui l'Autorità competente non dispone già di tali informazioni o nel caso in cui per quest'ultima sia oneroso ottenerle (i.e. relative alla ricezione e trasmissione di ordini).

Tuttavia, le Autorità competenti hanno concordato che saranno oggetto di scambio obbligatorio soltanto le informazioni di cui ai punti ***(a)*** e ***(b)***, mentre quelle di cui al precedente punto (c) verranno scambiate su base volontaria, qualora disponibili. A tale ultimo proposito, si sottolinea che in Italia le informazioni da comunicare all'Autorità competente saranno soltanto quelle minime obbligatorie, in quanto la Consob ha deciso che saranno oggetto di scambio soltanto le informazioni relative alla negoziazione in conto terzi e/o proprio di cui ai precedenti punti ***(a)*** e ***(b)*** , e non anche quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini di cui al precedente punto ***(c)***.

* * *

Tutto quanto sopra premesso per fornire risposta al quesito posto da codesta Associazione.

Le succursali di intermediari comunitari insediate in Italia dovranno comunicare alla Consob le informazioni relative alle operazioni eseguite in Italia, mentre per le informazioni relative alle altre operazioni eseguite avranno la facoltà di scegliere se comunicarle alla Consob o all'Autorità dello Stato membro della propria casa madre. In ogni caso tutte le informazioni comunicate alla Consob dovranno avvenire secondo modalità e contenuti da quest'ultima stabilite. In particolare, alla Consob dovranno essere inviate soltanto le informazioni relative alle operazioni di cui ai precedenti punti ***(a)*** e ***(b)*** , ovvero relative alle operazioni eseguite (negoziazione in conto terzi e/o in conto proprio) e non anche a quelle relative alla ricezione e trasmissione di ordini.

Inoltre, per quanto attiene a modalità e contenuti, le comunicazioni delle operazioni da segnalare alla Consob dovranno essere conformi a quanto indicato nella Comunicazione Consob DME/7047271 del 24 maggio u.s.

La Consob pertanto si attende di ricevere dalle succursali di intermediari comunitari insediate in Italia le informazioni previste in relazione al canale di comunicazione prescelto per il "Transaction reporting", unitamente alla eventuale opzione di esercitare la facoltà di comunicare alla Consob la totalità delle operazioni eseguite.

CONSOB
Maria Antonietta Scopelliti - Mauro De Angelis